

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Seconda - Titolo I - Ordinamento della Repubblica - Il parlamento

#### **Art. 61 Elezioni e prima convocazione delle Camere**

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.